

111

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 271/A III<sup>a</sup> Legislatura

P.d.L. : " Composizione e funzionamento della  
Commissione di disciplina delle Uni  
tà Sanitarie Locali".

di iniziativa dei consiglieri:

Loris Fortunato

Loris Fortunato

Caramia Giuseppina

Caramia Giuseppina

Rachele Sinisi

Rachele Sinisi

Roberto Traversa

Roberto Traversa

R E L A Z I O N E

L'art. 6I del D.P.R. n. 76I del 20.I2.1979 demanda alla legislazione regionale la determinazione dei componenti della commissione di disciplina istituita presso ogni unità sanitaria locale, le modalità per la nomina e la designazione dei componenti e le modalità di funzionamento e delle funzioni di segreteria.

La presente iniziativa si ripropone di dare adempimento a questa disposizione e di offrire soluzione alle problematiche sollevate dall'entrata in vigore del predetto D.P.R. e alle incertezze operative conseguenti che possono nuocere se già non nuociono alla indispensabile certezza dei rapporti tra il personale e le Unità Sanitarie Locali nella fase di avvio, per tanti versi, travagliata del processo di Riforma.

"Composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle Unità Sanitarie Locali".

Art. I - Composizione e durata -

La Commissione di disciplina di cui all'art. 6I del D.P.R. 20.I2.1979, n.761 è composta da:

- a) tre componenti effettivi eletti dal Comitato di gestione al suo interno;
- b) tre componenti effettivi designati, tra i dipendenti della USL, dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle Unità Sanitarie Locali di cui all'art. 47 della legge n. 833 del 23.I2.1978;

nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta la iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un componente, designato dal competente ordine o collegio professionale, che partecipa, con voto consultivo, ai lavori della commissione.

La commissione dura in carica tre anni che decorrono dalla data della costituzione.

Art. 2 - Designazione -

Il presidente del Comitato di gestione richiede alle organizzazioni sindacali, a livello provinciale, la designazione dei membri effettivi e dei corrispondenti supplenti con le modalità e ai sensi del precedente art. I.

Le organizzazioni sindacali provvedono congiuntamente alla designazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Scaduto inutilmente detto termine, il presidente del Comitato di gestione richiede alle stesse organizzazioni la designazione separata di un membro effettivo e di uno supplente da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il presidente del comitato di gestione può richiedere all'inizio del triennio la designazione di un membro effettivo e di uno supplente ai vari ordini e collegi professionali per gli effetti di cui all'art. precedente, comma 2°.

Art. 3 - Nomina -

I componenti di cui alla lett. a) del precedente art. I sono eletti dal comitato di gestione con votazione unica e segreta e con voto limitato ad un solo nome.

In caso di parità viene eletto il più anziano di età.

Per ogni componente effettivo è eletto, con le stesse modalità, un componente supplente.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano alla designazione congiunta ai sensi del precedente articolo 2, il comitato di gestione, sulla base della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello di USL, nomina i tre componenti effettivi e i tre supplenti tra quelli designati separatamente o, in difetto, tra i dipendenti della USL medesima.

Art. 4 - Costituzione e Insediamento -

La commissione di disciplina è costituita con delibera del comitato di gestione.

Con lo stesso atto il comitato di gestione individua, secondo quanto previsto dal successivo art. 10, il dipendente al quale è affidata la funzione di segretario.

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione e ne assume provvisoriamente la presidenza. Il presidente della commissione disciplina è eletto tra i membri effettivi di cui alla lettera a) del precedente art. I, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione procede a nuova convocazione.

Nella seduta successiva, da tenersi entro trenta giorni dalla prima, verrà eletto a presidente il componente effettivo di cui alla lettera a) dell'art.

1, che abbia riportato più voti nella seduta di insediamento viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente del Comitato di gestione, dal presidente della commissione o, in caso di seduta infruttuosa, dal componente più anziano d'età e dal segretario.

Art. 5 - Rinnovo -

Entro il quarto mese precedente la scadenza del triennio, il presidente del comitato di gestione avvia il procedimento di ricomposizione della commissione.

I poteri della commissione sono prorogati per la conclusione dei procedimenti in corso alla scadenza del triennio. e per il tempo strettamente necessario. Si procede, altresì, al rinnovo della commissione in caso di dimissioni o comunque di mancanza della metà dei componenti effettivi.

Il presidente e i componenti effettivi non possono essere confermati più di una volta.

Art. 6 - Incompatibilità e decadenza -

Non possono far parte della commissione di disciplina i dipendenti che nell'ultimo quinquennio siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Non possono, inoltre, far parte della commissione i dipendenti che siano tra loro parenti o affini sino al secondo grado. In mancanza di intesa dovrà essere sostituito chi è stato designato o nominato per ultimo.

Non possono partecipare alla seduta della commissione i componenti, legati da vincolo di parentela o affinità, entro il quarto grado, <sup>del</sup> dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

Non possono prendere parte alla seduta della commissione i componenti che nell'espletamento del mandato abbiano compiuto accertamenti ed esperito indagini inerenti alle infrazioni per cui si procede.

Il componente effettivo o supplente che venga sottoposto a procedimento disciplinare o cessato dall'impiego decade dall'incarico.

La decisione e gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono ~~nulli~~ di diritto.

I vizi relativi alla composizione della commissione possono essere rilevati per la prima volta anche in caso di ricorso avverso il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare.

Art. 7 - Ricusazione -

Può essere ricusato il componente della commissione che:

- 1) abbia interesse personale nel procedimento o siano egli o i figli o il coniuge debitori o creditori del dipendente sottoposto a giudizio disciplinare;
- 2) abbia dato consigli o manifestato opinioni sull'oggetto del procedimento al di fuori delle sue funzioni.

La ricusazione è proposta con istanza scritta al presidente della commissione o inserita a verbale nella prima seduta nella quale il dipendente è regolarmente convocato.

Sull'istanza di ricusazione decide definitivamente il presidente della commissione sentito il ricusato. In caso di ricusazione del presidente, decide la commissione.

Il provvedimento che respinge la istanza di ricusazione può essere impugnato solamente in uno con il provvedimento che infligge la sanzione.

Art. 8 - Il Presidente -

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e i verbali, ne attua le decisioni e provvede a quant'altro occorra per il buon funzionamento, decide sui casi di ricusazione o di incompatibilità o quando è necessario procedere alla sostituzione dei componenti e determina le modalità della votazione. Il presidente designa, in caso di assenza o di impedimento, il suo sostituto scegliendolo tra i componenti effettivi membri del comitato di gestione.

La designazione può essere fatta per la durata del triennio.

Art. 9 - Componenti -

I componenti effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, espere indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni.

I componenti supplenti sostituiscono i titolari in caso di assenza, di impedimento e prendono il posto dei componenti dimissionari o decaduti, salvo quanto previsto dal precedente art. 5,3° comma, sino alla sostituzione.

Le dimissioni dei componenti, effettivi o supplenti, debbono essere comunicate al presidente della commissione e al comitato di gestione che decide su di esse e in caso di accoglimento provvede alla sostituzione.

Art. IO - Segretario -

Il segretario è individuato dal comitato di gestione tra il personale dipendente del ruolo amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore.

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle funzioni e nella attuazione delle decisioni della commissione, assolve a tutte le funzioni relative all'Ufficio e provvede in particolare alla tenuta:

- a) di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;
- b) di un registro di spedizioni;
- c) di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della notifica di avvisi, convocazioni e decisioni. Autentica le copie degli atti e dei documenti di competenza della Commissione. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza il comitato di gestione provvede alla sostituzione.

In caso di impedimento o assenza del segretario, il presidente del comitato di gestione provvede alla designazione temporanea di un sostituto.

Ad ogni effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nello ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. II - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti e del segretario. Non concorre alla determinazione del quorum il componente di cui al 2° comma del precedente art. I.

La convocazione della adunanze deve essere notificata a tutti i componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Fatta salva l'ipotesi di cui al 3° comma del precedente art. 4 la commissione delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Art. 12 - Rinvio -

Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato e al D.P.R. n. 761 del 20/12/1979.

- Norme transitorie e finali -

Art. 13


I procedimenti disciplinari a carico del personale trasferito alle UU.SS.LL. in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dalla Commissione di disciplina che abbia già iniziato l'esame del procedimento.

Art. 14

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale, le Organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 761 del 1979 sono quelle firmatarie dei singoli accordi di lavoro del personale trasferito alle Unità Sanitarie Locali.

Art. 15

In sede di ~~prima~~ applicazione il Presidente del Comitato di gestione avvia le procedure previste dalla presente legge entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

  
Corvino Giuseppe  
Michele S. S. S.  
Roberto Traversa

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 6.12.82